

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - Finalità e criteri

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dell'Alunno/a attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni:

- sono temporanee, gradualità e proporzionate alle infrazioni;
- specificano in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione;
- sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione al danno;
- tengono conto della situazione personale dell'Alunno/a, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano, nonché del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- vanno stabilite dopo aver effettuato un'accurata ricostruzione dell'accaduto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'Alunno/a;
- non interferiscono con la valutazione del profitto relativo alla singola disciplina, ma saranno riportate nel giudizio sintetico del comportamento presente nella scheda di valutazione;
- sono personali e hanno la finalità di recuperare un rapporto positivo dell'Alunno/a con l'istituzione scolastica.

Art. 2 – Doveri degli Alunni

1. Gli Alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli Alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della Scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli Alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
4. Gli Alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli Alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola e/o di terzi.
6. Gli Alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

INFRAZIONE DISCIPLINARE	PROVVEDIMENTO	AUTORITÀ COMPETENTE AD APPLICARE IL PROVVEDIMENTO
<p>Disturbo delle lezioni e dell'attività didattica</p> <p>Utilizzo inappropriato di apparecchiature elettroniche, quali telefoni cellulari, lettori mp3, tablet, smartphone, dispositivi fotografici, giochi elettronici</p> <p>Utilizzo di un linguaggio inappropriato all'ambiente scolastico</p>	<p>Richiamo verbale</p>	<p>Qualsiasi adulto membro della comunità scolastica che rileva un comportamento non corretto</p>
<p>Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico</p>	<p>Richiamo verbale e segnalazione alla Direzione</p>	<p>Docenti e personale scolastico presente in classe e durante gli intervalli</p>
<p>Mancato rispetto della frequenza scolastica intesa come assenze, ritardi, uscite senza giustificazione</p> <p>Assenze prolungate non per malattia</p> <p>Assenze all'insaputa dei Genitori</p>	<p>Le assenze devono essere giustificate sul registro elettronico al ritorno a Scuola. I genitori saranno sollecitati dalla scuola in caso di presenza di assenze non giustificate.</p>	<p>Coordinatrice didattica e/o collaboratori (Vicepresidente o Coordinatori di classe)</p>

Ripetuto disturbo delle lezioni e dell'attività didattica	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei Genitori	Docenti presenti in classe
Ripetuto utilizzo di un linguaggio inappropriato all'ambiente scolastico		
Utilizzo di un linguaggio e/o gesti volgari e inappropriati all'ambiente scolastico		
Scarso rispetto e offese nei confronti dei compagni, dei Docenti e/o del personale della Scuola		
Mancata cura nell'utilizzo delle strutture e/o delle attrezzature e/o materiali della Scuola e degli altri Studenti	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei Genitori. In caso di danneggiamento, risarcimento del danno.	Docenti in classe e/o Coordinatrice didattica e/o suoi delegati
Reiterato utilizzo inappropriato di apparecchiature elettroniche, quali telefoni cellulari, lettori mp3, tablet, smartphone, dispositivi fotografici, giochi elettronici	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei Genitori. Divieto di portare apparecchiature elettroniche a scuola.	Docenti in classe, Coordinatrice didattica e/o collaboratori (Vicepresidente o Coordinatori di classe)

Inadempienza nello svolgimento delle consegne domestiche e/o mancato possesso di materiale didattico	Annotazione sul registro elettronico. Dopo tre inadempienze nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei Genitori.	Docenti in classe
Falsificazione dei voti o delle firme	Nota disciplinare sul registro elettronico con la richiesta di presa visione da parte dei Genitori.	Coordinatrice didattica e/o collaboratori (Vicepresidente o Coordinatori di classe)
Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e personale della Scuola	Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di presenza per un periodo di norma non superiore ai 15 giorni di scuola. La sanzione può essere convertita tutta o in parte con attività a favore della comunità scolastica.	Consiglio di classe. Il provvedimento verrà riportato nel giudizio sintetico di comportamento sulla scheda personale di valutazione.
Comportamento grave che impedisce il regolare svolgimento dell'attività didattica	Queste attività possono essere svolte durante l'orario scolastico e/o nel pomeriggio fuori dall'orario scolastico. Comunicazione scritta alla Famiglia.	
Comportamenti aggressivi (violenza fisica, verbale o psicologica) nei confronti degli altri compagni, dei Docenti e/o del personale della Scuola		
Reiterato utilizzo del cellulare anche dopo l'ammonizione scritta e l'allontanamento		
Uso del cellulare o di altri dispositivi gravemente lesivo dei diritti personali		

Ripetuto e mancato rispetto della frequenza scolastica anche dopo l'ammonizione scritta		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, anche dopo il richiamo della Direzione e l'allontanamento		
Uso di tabacco (anche sigaretta elettronica senza nicotina), alcol e/o stupefacenti durante l'orario scolastico		
Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità di sé stessi o di altre persone. La violazione ha gravità tale da eccedere l'ambito delle infrazioni sopra riportate	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. In relazione all'infrazione commessa, la sanzione può comportare l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi. Comunicazione scritta ai Genitori.	Direzione per primo provvedimento, delibera del Consiglio di Classe e successiva ratifica definitiva del Collegio Docenti

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Le violazioni non gravi vengono contestate immediatamente dai Docenti e/o dalla Coordinatrice didattica e comunicate ai Genitori o esercenti la potestà mediante pubblicazione sul registro elettronico e/o telefonata informativa.

Per le violazioni gravi l'avvio del procedimento è comunicato direttamente all'Alunno/a all'atto della contestazione dell'infrazione disciplinare e ai Genitori o esercenti la potestà.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'Alunno/a ha diritto di essere ascoltato/a dalla Coordinatrice didattica e dai Docenti di classe.

Se espressamente richiesto dall'Alunno/a, dell'audizione viene redatto verbale a cura di una persona incaricata dalla Coordinatrice didattica.

Per le violazioni gravi che coinvolgano altri Allievi quali parti lese, questi ultimi e i loro Genitori o esercenti la potestà potranno essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; la Coordinatrice didattica ne darà comunicazione agli interessati;
- b) la conferma del provvedimento disciplinare o, nel caso di competenza dell'Organo Collegiale, la proposta della Coordinatrice didattica per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

La Coordinatrice didattica è sempre competente per l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili, compresi quelli che comportano l'allontanamento dall'Istituto.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Il Consiglio di Classe è convocato entro il termine di sette giorni dalla proposta della Coordinatrice didattica.

Nel caso di provvedimento disciplinare che comporti la sospensione superiore a giorni 15 o l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe, unitamente alla deliberazione, demanda gli atti al Collegio Docenti per la ratifica del provvedimento adottato. In questo caso il Collegio Docenti è a sua volta convocato entro sette giorni dalla delibera del Consiglio di Classe.

L'Organo Collegiale delibera sempre a maggioranza dei presenti, qualora intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'Alunno/a nella comunità durante l'anno scolastico. L'Alunno/a ha diritto di essere ascoltato/a dall'Organo Collegiale, in presenza dei Genitori, nel corso della seduta se espressamente lo richiede.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'Alunno/a e alla sua Famiglia dalla Coordinatrice didattica, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a giorni 15 la Scuola mantiene i contatti con l'Alunno/a e/o con la Famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a giorni 15, in accordo con la Famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la Scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso

di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di Scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'Alunno/a si è iscritto/a perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla Scuola un/' Alunno/a proveniente da altro Istituto e quest'ultimo/a comunicasse una sanzione pendente, la Coordinatrice didattica ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni e procedura

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto alla Coordinatrice didattica, la quale verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo: verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Collegio Docenti, è ammesso ricorso entro giorni 15 dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla Scuola.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari gravi comminate conformemente al codice disciplinare può essere presentato dai Genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, contenente l'esposizione dei fatti e le proprie considerazioni inerenti all'accaduto, nonché ogni elemento ritenuto utile. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescrittivo di giorni 15 dalla comunicazione della sanzione.

I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

La sanzione disciplinare, in caso di apertura di una procedura di ricorso, è sospesa sino al pronunciamento dell'Organo di Garanzia a meno che non ricorrano gravi motivi che richiedano l'esecutività anche in pendenza di ricorso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie dei Docenti che propongono la sanzione, dell'Alunno/a, della Famiglia, del Consiglio di Classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'Organo si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare i Genitori e l'Alunno/a a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

L'Organo di Garanzia si esprime al massimo entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora non si esprima entro detto termine, la sanzione di primo grado si intende confermata.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un altro soggetto, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Le testimonianze sono rese a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, fermo restando la possibilità di convertire l'allontanamento in attività utili alla Scuola.

Art. 8 – Organo di Garanzia interno

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Coordinatrice didattica o suo/a delegato/a, che la presiede;
- Il/La Vicepresidente;
- Un/a Docente designato/a dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Tre rappresentanti eletti dai Genitori tra i rappresentanti dei Genitori.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235 e succ. mod.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per un anno scolastico; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti in prima convocazione, mentre è valida in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli, non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Organo di Garanzia regionale

Chiunque ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. In merito alla composizione e procedura si applica l'art. 5 del DPR 249/1998 e succ. mod.

Art. 10 – Pubblicazione

Il presente Regolamento di disciplina viene pubblicato sul sito della Scuola ai fini della sua consultazione.

Settembre 2023